

Via fax: 02.67074664

Spett.le
F.I.B.I.S.
Sede Nazionale
Milano

Via fax: 011.9574805

Spett.le
F.I.B.I.S. Piemonte
Torino

Alba, 16 maggio 2013


Oggetto: Provvedimento

Trasmetto in allegato provvedimento relativo al tesserato AMATULLI Nicola.

Cordialmente.

All.: *quanto in testo*

G.U.S.P.
Avv. Mariagrazia GALLIANO



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Fatto

Il giorno 10 maggio 2013, durante la disputa del 12° Trofeo "DIAGONAL" presso il C.S.B omonimo, sito in Orbassano (TO), via Italo Calvino n. 35, precisamente durante le operazioni di verifica delle omologazioni delle attrezzature, l'arbitro sig. Antonio CRISTOFALO riscontrava un'irregolarità nel bollino di omologazione della stecca del tesserato Nicola AMATULLI, atleta del C.S.B. Amici del Biliardo di Pinerolo (tessera n. FB55A083).

In particolare, la stecca del predetto AMATULLI recava la sigla "BG", caratterizzante le scatole di biglie e non le stecche, che sono contraddistinte dalla sigla "ST".

L'atleta, interrogato sul punto, riferiva di aver ricevuto l'attrezzo dal CSB di appartenenza.

Il sig. AMATULLI prendeva comunque parte alla manifestazione utilizzando una stecca omologata di proprietà del sig. Gaetano MASTROSIMONE, gestore del CSB DIAGONAL, ove si svolgeva il torneo.

Tutti i fatti venivano confermati nel referto di gara da parte del Direttore, sig. Rosolino IACÒ.

Il tesserato AMATULLI è venuto meno ai propri obblighi di tesserato.

L'obbligo di utilizzo di attrezzature omologate risale al 1° settembre 2011, data da cui è possibile partecipare alle manifestazioni Federali impiegando unicamente equipaggiamenti omologati.

L'uso di stecche non regolamentari elude, pertanto, un preciso disposto normativo e deve, pertanto, essere sanzionato ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento di Giustizia.

La su riferita condotta è altresì lesiva dei "principi della lealtà, della probità e



della rettitudine sportiva" quali previsti e tutelati dall'art. 1 del citato Regolamento di Giustizia.

Il fatto che il tesserato AMATULLI non abbia poi, di fatto, utilizzato l'attrezzatura vietata, fa rientrare il comportamento dello stesso in un'ipotesi di tentativo come previsto dall'art. 26, comma 8, Regolamento di Giustizia.

P.Q.M

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 9, e 26 del Regolamento di Giustizia Federale ed art. 11 del Regolamento Organico FIBIS;

il Giudice Unico Sportivo Regionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire:

a) sospende Nicola AMATULLI – tessera n. FB55A083 - dalla attività agonistica individuale ed a squadre per un tempo di mesi 3 (tre).

*

Si comunica che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale le summenzionate sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive dopo la notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Si avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale l'atto di impugnazione si propone con atto scritto alla competente commissione di giustizia e disciplina.

Si invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato Nicola AMATULLI – tessera n. FB55A083 - nonché alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il

Giudice Unico Sportivo Regionale

Avv. Mariagrazia Galliano

